

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale**

(Causa C-567/10) <sup>(1)</sup>

*(Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» — Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore)*

(2012/C 133/12)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

#### Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Convenuto: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Applicabilità della direttiva a un procedimento d'abrogazione totale o parziale di un piano regolatore — Interpretazione della nozione di «piani e programmi previsti» — Esclusione dei piani la cui adozione non è obbligatoria

#### Dispositivo

- 1) La nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
- 2) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58-63 del code bruxellois de l'aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea di principio nell'ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest'ultima.

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 26.2.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-574/10) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Servizi di architettura e di ingegneria — Prestazioni di studio, di progettazione e di supervisione relativi al progetto di rinnovo di un edificio pubblico — Realizzazione del progetto in varie fasi per ragioni di bilancio — Valore dell'appalto)*

(2012/C 133/13)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, N. Graf Vitzthum e J. Möller, agenti)

#### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2, 9 e 20, nel combinato disposto con gli articoli 23-55, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, senza provvedere a un bando di gara a livello dell'Unione, ad un ufficio di ingegneri di una serie di servizi di architettura attinenti ad uno stesso progetto di costruzione — Separazione dei servizi attribuiti — Determinazione del valore dell'appalto

#### Dispositivo

- 1) A seguito dell'attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, di un appalto di servizi di architettura relativi al rinnovo di un edificio pubblico denominato «Autalhalle», sito nel territorio del comune medesimo, il cui valore è superiore al limite fissato nell'articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, senza aver indetto un bando di gara a livello dell'Unione europea, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essi incombenti in forza degli articoli 2, 9 e 20, nel combinato disposto con gli articoli 23-53, della direttiva medesima.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 72 del 5.3.2011.